

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 021/CGF– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2013**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Prof. Paolo TARTAGLIA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Componente aggiunto: Avv. Maurizio GRECO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DEL CALC. GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMII 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il calciatore Stefano Guberti per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana/Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo.

In particolare al Guberti la Procura Federale ha contestato di aver coltivato, unitamente al compagno di squadra Daniele De Vezze, la trattativa con il tesserato della Salernitana 1919 Luca Fusco, al fine dell'effettiva conclusione dell'accordo volto all'alterazione del risultato della gara, condotta pluriaggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione e per la pluralità di illeciti commessi dal deferito, già sanzionato nell'ambito di altro precedente procedimento disciplinare.

Dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Guberti respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6.

In particolare, la Commissione Disciplinare Nazionale ha considerato attendibili le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dal calciatore Masiello, il quale ha riferito di una telefonata fra il Guberti ed il Fusco, il giorno prima della gara in questione, rivolta alla conclusione dell'accordo, alla presenza anche di altri compagni. Ha aggiunto, il Masiello, particolari attendibili in ordine alla distruzione da parte del Guberti del telefonino usato per tale telefonata, nonché dell'abitudine del Guberti di utilizzare più SIM e più telefoni.

Le dichiarazioni di Masiello, poi, troverebbero riscontri oggettivi, secondo la motivazione della decisione C.D.N., in quelle del calciatore Lanzafame, che indica chiaramente in Guberti, unitamente al De Vezze, l'autore della telefonata al Fusco confermativa della combine, la mattina stessa della gara.

La Commissione Disciplinare Nazionale, inoltre, rileva come ulteriori riscontri oggettivi alle dichiarazioni di Masiello siano poi forniti da quella del calciatore Bonomi, secondo il quale il

Guberti ebbe a partecipare con i compagni di squadra alla riunione nella palestra, nel corso della quale era stato rivelato l'accordo raggiunto con gli emissari della Salernitana per l'alterazione del risultato della gara.

Infine, sempre secondo la Disciplinare, la responsabilità del deferito emergerebbe anche dalle dichiarazioni dell'Esposito, il quale ha riferito sia che fu Guberti, unitamente al Masiello, a richiederli di recarsi all'incontro con gli emissari della Salernitana, sia che lo stesso Guberti percepì la propria quota di compenso per l'attuazione della combine.

Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, il Guberti ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma.

L'appellante censura l'impugnata decisione principalmente sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare emesso nei confronti del deferito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale avrebbe valutato in maniera erronea le dichiarazioni a carico del Guberti ed ommesso di tenere in debita considerazione quelle a suo discarico.

All'odierna udienza la difesa dell'appellante si è riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell'appello.

Il formulato ricorso non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall'Organo di Giustizia Sportiva di prime cure.

La difesa dell'appellante si concentra nel tentativo di dimostrare l'insufficienza e comunque l'inattendibilità o la contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi a carico del Guberti, adducendo in alcuni casi l'esistenza di ulteriori dichiarazioni, non tenute in debita considerazione dalla Commissione Disciplinare, di contrario tenore.

Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in un precedente procedimento disciplinare per illecito sportivo a carico dell'odierno deferito, seppure possa apparire che le dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti che hanno riferito delle varie condotte del Guberti e del di lui coinvolgimento nella combine non siano fra loro perfettamente coincidenti, ovvero quelle rilasciate dagli stessi soggetti in momenti successivi ed in sedi diverse presentino profili di non uniformità di contenuti descrittivi, è altrettanto indubitabile che tutte tali dichiarazioni, nella loro sostanziale univocità e complessiva convergenza, non risultano mai in palese contrasto le une con le altre.

Inoltre, le divergenze fra esse rilevabili attengono esclusivamente ad elementi fattuali secondari, marginali e di contorno, sussistendo al contrario piena concordia in ordine alle circostanze principali riferite dai soggetti escussi, pienamente fondanti la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti e per il titolo al medesimo ascritti.

D'altro canto, a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai soggetti coinvolti nella vicenda - in particolare dal Masiello - ed a fondamento della tesi accusatoria sussiste, a carico del calciatore deferito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, un complesso indiziario di assoluta rilevanza, al quale concorrono elementi presuntivi di natura oggettiva, gravi, precisi e concordanti, tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale ed accolta dalla Commissione Disciplinare, che appare alla luce di essi estremamente verosimile.

La stessa difesa dell'appellante, d'altro canto, nel tentativo di scalfire tale complesso indiziario, si sofferma solo su alcuni specifici segmenti fattuali della complessiva condotta ascritta al deferito dalla Procura federale, tralasciandone altri per i quali, evidentemente, non è in grado di contrastare l'univocità delle circostanziate e convergenti dichiarazioni accusatorie a carico del Guberti.

Così, ad esempio, nulla oppone ed eccepisce la difesa dell'appellante in ordine alla partecipazione del Guberti alla riunione in palestra, nel corso della quale era stato rivelato a tutti i componenti della squadra l'accordo volto all'alterazione del risultato della gara.

La presenza del Guberti a tale riunione, peraltro, è stata riferita dal Masiello, con dichiarazione poi sostanzialmente confermata dal Bonomi.

Alla luce di ciò, e della mancata contestazione di tale dichiarazione del Masiello da parte dello stesso Guberti, non si vede perché non debbano poi reputarsi altrettanto affidabili e veritiere le restanti dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Masiello sulla complessiva vicenda oggetto del presente giudizio.

D'altro canto, la tesi difensiva secondo la quale il Guberti non potrebbe aver preso parte all'organizzazione della combine perché militava nelle fila del Bari da pochi mesi ed era già in procinto di lasciare la compagine pugliese per altra formazione di serie A, oltre ad essere basata su una mera illazione presuntiva, può completamente essere ribaltata, posto che il deferito, benché giovane, era comunque all'epoca dei fatti un calciatore importante e noto, tanto che nella squadra del Bari, dal momento del suo arrivo (gennaio 2009), aveva giocato quasi tutte le gare e segnato un numero considerevole di gol, contribuendo alla promozione della squadra in serie A.

Inoltre, non va sottaciuta la potenzialità del Guberti alla commissione di violazioni disciplinari, come testimonia il fatto, definitivamente accertato da questa Corte, che da lì a due anni lo stesso si renderà protagonista di un nuovo tentativo di illecito sportivo, tornando proprio a Bari per combinare con lo stesso Masiello un accordo volto all'alterazione del risultato della gara Bari/Sampdoria del 23.4.2001.

Conclusivamente, deve ritenersi che se anche la mancanza di riscontri oggettivi a talune dichiarazioni accusatorie, ovvero l'esistenza di dichiarazioni con esse parzialmente contrastanti, potrebbero mettere in dubbio la veridicità e l'attendibilità delle stesse, non sussistono elementi di prova contraria in grado di incrinare il complessivo quadro, probatorio ed indiziario, che delinea con chiarezza e certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del Guberti alla complessiva vicenda dell'illecito sportivo contestato dalla Procura Federale, a prescindere dall'effettiva sussistenza di una piena prova per ognuno dei singoli frammenti episodici dei quali la vicenda medesima si compone.

Cosicché, se anche l'effettivo ruolo del Guberti in tutti ed in ciascuno di tali frammenti episodici non sia stata dimostrata dalla Procura Federale o possa essere posta in dubbio dalle dichiarazioni indicate dalla difesa del deferito, che lo scagionerebbero, le restanti risultanze probatorie basate sulle dichiarazioni accusatorie e sui riscontri oggettivi a carico del deferito dimostrano la sua attiva partecipazione alla complessiva vicenda della combine, nella sua fase genetica, confermativa ed esecutiva, al di là di ogni ragionevole dubbio, come correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Guberti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. KUTUZOV (KUTUZAU) VITALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il calciatore Vitali Kutuzov (Kutuzau), per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo.

In particolare, al Kutuzov la Procura Federale ha contestato di aver aderito all'accordo illecito, dopo aver appreso dai compagni di squadra della sua conclusione; condotta aggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione.

Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Kutuzov respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni tre anni e mesi sei.

In particolare, la Commissione Disciplinare ha considerato attendibili e probanti le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Kutuzov avanti all'A.G. circa la sua partecipazione alla riunione in palestra, nel corso della quale il capitano della squadra, Gillet, avrebbe illustrato a tutto il gruppo l'accordo raggiunto per l'alterazione del risultato della gara. Viceversa, non appare convincente, sempre secondo la Commissione disciplinare, la ritrattazione operata dal deferito nel corso dell'audizione avanti alla Procura federale, motivata dalla scarsa conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana, circostanza inverosimile, stante il lungo periodo trascorso dal calciatore in Italia, e comunque irrilevante, considerato che lo stesso era assistito durante l'interrogatorio avanti all'A.G. da un avvocato difensore.

Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare, il Kutuzov ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma.

L'appellante censura l'impugnata decisione sotto il profilo dell'insufficienza della sola dichiarazione accusatoria resa a suo carico dall'Esposito e relativa al percepimento della quota di sua spettanza del compenso pattuito per la combine a fondare l'accertamento della propria responsabilità per illecito sportivo, nonché con riguardo alla mancata valorizzazione da parte della Commissione disciplinare della ritrattazione operata dal deferito in sede di audizione avanti alla Procura federale ed alla dichiarazione ivi rilasciata dallo stesso, dalla quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto trarre il convincimento dell'estraneità dell'appellante alla complessiva vicenda dell'illecito sportivo contestato, se non addirittura l'insussistenza di un qualunque effettivo accordo volto all'alterazione del risultato.

All'odierna udienza la difesa dell'appellante si è riportata al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell'appello.

Il proposto ricorso non merita accoglimento.

Occorre in primo luogo rilevare - come correttamente ha evidenziato l'impugnata sentenza, con motivazione esente da qualsiasi vizio logico - che di nessun pregio appaiono le argomentazioni difensive volte a dimostrare una pretesa insufficienza di prove circa l'effettivo percepimento da parte del Kutuzov della quota di compenso di sua spettanza per la combine.

La mancata effettiva dazione del compenso a suo favore, infatti, non esimerebbe, di per sé sola, il deferito dalla propria responsabilità in ordine ai fatti lui ascritti, posto che l'illecito disciplinare contestato al deferito si consuma a prescindere dall'effettiva dazione di denaro o altra utilità e perfino anche dalla promessa di tali compensi.

Per il resto, dall'esame delle dichiarazioni confessorie rese dal Kutuzov nel corso delle indagini, nonché da quelle accusatorie rese a suo carico da altri soggetti, si ricava con tutta chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la complessiva sussistenza di un accordo volto all'alterazione del risultato della partita *de qua*, la notorietà dei termini dell'accordo presso l'intera squadra, in generale, e del Kutuzov in particolare, e la partecipazione del deferito all'accordo illecito.

D'altro canto, avanti all'Autorità giudiziaria - assistito da un legale, e quindi nel pieno rispetto delle garanzie processuali anche in ordine alla sua eventuale limitata conoscenza della lingua italiana - il Kutuzov ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie e, nel contempo, accusatorie a carico del calciatore Gillet, dichiarazioni che questa Corte reputa attendibili e confermate da riscontri oggettivi anche con riferimento all'accertamento della responsabilità disciplinare di tale ultimo deferito.

A ben vedere, poi, nell'audizione avanti alla Procura federale il Kutuzov non ha negato in radice la versione dei fatti in precedenza offerta, ma - come correttamente ha rilevato l'impugnata sentenza - ha solo tentato di fornire diverse motivazioni all'accordo volto all'alterazione del risultato, riferendo della volontà dei calciatori del Bari di assecondare le richieste della propria tifoseria di favorire la squadra della Salernitana in lotta per non retrocedere.

Così facendo, peraltro, il Kutuzov ha sostanzialmente confermato l'esistenza di un accordo illecito, di una volontà condivisa di alterazione del risultato, confessando comunque di non aver profuso nella gara il necessario impegno sportivo, così come i suoi compagni.

Se, dunque, la responsabilità del deferito in ordine al compimento di un illecito sportivo non appare revocabile in dubbio, per sua stessa ammissione, in ordine alle motivazioni dell'illecito medesimo la versione offerta dal Kutuzov in sede di ritrattazione di quella originaria - nella quale aveva comunque sostanzialmente confermato l'esistenza di una combine volta all'alterazione del risultato della gara a fronte del versamento da parte della Salernitana di una somma di denaro - non appare affatto credibile, contrastando con le chiare ed inequivoche risultanze probatorie del complessivo procedimento disciplinare avente ad oggetto la gara in questione e con le univoche dichiarazioni rese sul punto da una pluralità di soggetti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kutuzov (Kutuzau) Vitali e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. COLOMBO CORRADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Corrado Colombo per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Colombo, altresì, l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Sig. Colombo respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole esclusivamente dell'omessa denuncia della combine avvenuta in relazione alla predetta gara, derubricando, di conseguenza, la violazione contestata al Sig. Colombo medesimo in quella prevista dall'art. 7, comma 7, C.G.S. e condannandolo alla squalifica per sei mesi.

In merito alla posizione del giocatore in questione, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, che, nonostante il Sig. Colombo medesimo fosse al corrente della combine, fosse stata raggiunta la prova circa la volontà dello stesso di non prendere parte ad una gara combinata e di dissociarsi dal comportamento dei compagni di squadra. La Commissione ha, pertanto, ritenuto concordanti sul punto le dichiarazioni dei Sig.ri Gillet, Caputo e Infimo.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Colombo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Colombo rileva, in primo luogo, come il comportamento di quest'ultimo non possa essere ritenuto omissivo, in quanto il giocatore stesso avrebbe manifestato al capitano della propria squadra la sua volontà di non prendere parte ad una gara combinata, con la convinzione di aver assolto, in tal modo, del tutto i suoi doveri. Il ricorrente aggiunge, altresì, di non aver mai denunciato la combine in questione anche per paura di ripercussioni sulla società e sulla sua famiglia: a tal proposito, il Sig. Colombo richiama l'art. 54 c.p., che prevede la non punibilità di chi ha commesso la violazione normativa per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un grave danno alla persona. Infine, il ricorrente lamenta la non adeguatezza e proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al comportamento dallo stesso posto in essere.

La procura Federale non ha proposto appello.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante è presente l'Avv. Sara Agostini, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore federale che insiste per il rigetto dell'appello.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, secondo quanto previsto dai principi generali in materia di illecito sportivo, al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S., relativo alla fattispecie di omessa denuncia, non è sufficiente riferire al capitano la volontà di non prendere parte ad una gara combinata e di dissociarsi dal comportamento dei compagni di squadra.

In ragione di quanto sopra, il Sig. Colombo, pertanto, allo scopo di essere prosciolto dall'accusa di omessa denuncia della combine in questione, avrebbe dovuto mettere al corrente il Procuratore Federale circa l'illecito in essere e le sue intenzioni.

Ciò detto, in quanto, nell'ambito dell'art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l'illecito sportivo, è previsto anche l'obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo.

Il comma 7 dell'art. cit., a tal proposito, stabilisce: "I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C."

La denuncia dell'illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare.

Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al Sig. Colombo, l'obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S.

Allo stesso modo, non può essere considerata un'esimente la paura di ripercussioni, da parte della tifoseria barese, sulla società e sulla famiglia del calciatore in questione che si sarebbero potute verificare qualora quest'ultimo avesse denunciato al Procuratore Federale la combine oggetto del presente procedimento: tale circostanza non può essere ritenuta, invero, uno "stato di necessità", in quanto tale sufficiente a giustificare il comportamento di un soggetto che, per un concreto timore, non denuncia un determinato illecito, con la conseguenza che, nel caso di specie, il riferimento all'art. 54 c.p. risulta essere del tutto improprio.

Ad ogni modo, certa la configurazione dell'illecito di omessa denuncia, ai sensi dell'art. 7, comma 7, C.G.S., a carico del Sig. Colombo, ai fini della quantificazione della sanzione allo stesso irrogata, devono, comunque, essere presi in considerazione gli elementi sopra ricordati.

L'aver riferito la circostanza relativa alla combine al proprio capitano, il conclamato rifiuto opposto dal calciatore alla partecipazione all'illecito in questione e lo stato di timore che ha trattenuto il Sig. Colombo medesimo dal procedere in via formale, pur, come detto, non essendo sufficienti per il proscioglimento del ricorrente, devono, infatti, essere valutati come parametri attenuanti ai fini della riduzione della sanzione inflitta. La Corte, pertanto, ritiene che la squalifica per tre mesi sia una sanzione più congrua rispetto a quella irrogata al Sig. Colombo da parte della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Colombo Corrado riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL CALC. BIANCO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMII 1, 2, 5, E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Raffaele Bianco per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in

occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Bianco, altresì, l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Dinanzi, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Bianco respingeva le accuse.

Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo sanzionava con la squalifica per tre anni e sei mesi.

In merito alla posizione del giocatore in questione, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, raggiunta la prova circa l'effettiva commissione degli illeciti allo stesso ascritti.

In particolare, la Commissione riteneva attendibili le dichiarazioni sia del Sig. Bonomi, il quale, smentendo le dichiarazioni del Sig. Bianco, sosteneva la partecipazione di quest'ultimo alla riunione, tenutasi nella palestra, nel corso della quale venne rilevato il contatto con gli emissari della Salernitana, sia del Sig. Esposito, il quale ha indicato il medesimo calciatore tra coloro che ricevettero un compenso per l'alterazione del risultato della gara. Alla luce di quanto sopra, la Commissione considerava irrilevanti le affermazioni del Sig. Bianco relative alle sue precarie condizioni fisiche che lo avrebbe costretto ad allenarsi in orari differenziati rispetto al resto della squadra e che, quindi, non gli avrebbero permesso di partecipare alla riunione avvenuta in palestra.

Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, invero estremamente sintetica sul punto in questione, il Sig. Bianco ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l'integrale riforma. La difesa del Sig. Bianco rileva come la Commissione avrebbe valutato erroneamente attendibili le affermazioni del Sig. Esposito, il quale non avrebbe mai riferito con certezza e precisione la partecipazione del giocatore in questione alla divisione degli utili dell'illecito, non ricordando, peraltro, precisamente il luogo e la data in cui è avvenuta la consegna del denaro. Il Sig. Bianco insiste, poi, sulla tesi relativa alla sua mancata partecipazione alla riunione nella palestra, sostenendo di aver svolto, in quel periodo, un allenamento separato rispetto al resto della squadra, a causa di un infortunio. A tal proposito, il ricorrente individua, come prova delle proprie affermazioni, le dichiarazioni del Sig. Colombo, il quale, in senso diametralmente opposto al Sig. Esposito, ha dichiarato di ricordare con certezza che il Sig. Bianco non era presente alla riunione in questione.

All'udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l'appellante è presente l'Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell'appello.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l'infondatezza delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del Sig. Bianco, nonché l'irrelevanza della circostanza riferita da quest'ultima in sede di ricorso e relativa al presunto allenamento del ricorrente stesso in luoghi e orari diversi dal resto della squadra, circostanza che avrebbe impedito al Sig. Bianco medesimo la partecipazione alla riunione nella palestra.

A tal proposito, la Corte, in ordine alla richiesta istruttoria di audizione dei Sig.ri Marco Esposito e Simone Bonomi, ribadisce che la stessa appare inaccoglibile in quanto, tra l'altro:

- detta audizione non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento sportivo, né, d'altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni;
- tale richiesta tende esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che può essere riservata alla Corte in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti.

In relazione all'irrelevanza della circostanza di merito evidenziata dalla difesa del Sig. Bianco sopra descritta, la Corte fa, peraltro, presente che l'aver dovuto svolgere, a causa di un infortunio, allenamenti in luoghi ed orari diversi dai compagni di squadra non poteva sicuramente costituire un impedimento per il Sig. Bianco alla partecipazione dello stesso alla riunione in questione. In altre

parole, tale circostanza non può essere utilizzata dal ricorrente quale prova decisiva della propria impossibilità a prendere parte alla riunione avvenuta in palestra.

Fermo quanto sopra, la Corte rileva, altresì, come le due dichiarazioni dei Sig.ri Colombo e Bonomi non possono essere prese in considerazione ai fini del decidere, in quanto totalmente opposte.

Il Sig. Colombo, infatti, nel corso dell'audizione del 12 marzo 2013, ricordando chi fosse presente o assente alla riunione presso la palestra dello stadio, ha affermato che il Sig. Bianco non aveva preso parte a tale riunione, dichiarando: "tra i non presenti ricordo sicuramente Donda, Kamatà, Bianco e sicuramente i ragazzi della Primavera".

Al contrario, il Sig. Bonomi, in occasione dell'audizione del 4 marzo 2012, ha dichiarato: "tra i presenti, oltre allo stesso Stellini, ricordo con precisione ... Bianco".

Ebbene, essendo entrambe le dichiarazioni relative ad un medesimo evento avente ad oggetto la partecipazione del Sig. Bianco alla predetta riunione ed attestando due circostanze del tutto diverse, tali affermazioni non possono essere valutate al fine di accertare il coinvolgimento del ricorrente medesimo nella realizzazione dell'illecito oggetto del presente procedimento.

Del pari, anche la dichiarazione del Sig. Esposito non può avere piena e dirimente valenza probatoria, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di prime cure, circa la posizione del Sig. Bianco.

Il Sig. Esposito, infatti, si limita semplicemente a rispondere affermativamente alla domanda rivoltagli dal P.M. Dr. Angelillis relativa alla percezione, da parte del Sig. Bianco, del denaro distribuito tra i giocatori del Bari a seguito della combine della gara in questione.

Tale dichiarazione, al di là della sua natura telegrafica (il Sig. Esposito si limita solo a rispondere affermativamente ad una domanda del P.M.) e della mancanza di ricordi sul luogo e sulla data in cui il Sig. Bianco avrebbe percepito la somma assegnatagli, in assenza di una più ampia articolazione della risposta e di un quadro probatorio più complesso, costituito da ulteriori testimonianze concordanti (nella fattispecie in esame, come detto, le altre testimonianze attestano circostanze discordanti), non può essere ritenuta sufficiente per accertare la partecipazione del ricorrente all'illecito in questione.

Ciò detto, nonostante non sia, in ragione di quanto sopra, possibile accertare la violazione, da parte del Sig. Bianco, dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., la Corte ritiene che il ricorrente fosse, comunque, sufficientemente consapevole e quindi al corrente della combine ed avesse, di conseguenza, a suo carico, l'obbligo di denunciare tale illecito alla Procura Federale.

Ed, infatti, nell'ambito dell'art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l'illecito sportivo, è previsto anche l'obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo.

Il comma 7 dell'art. cit., a tal proposito, stabilisce: "I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C."

La denuncia dell'illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare.

Secondo la Corte, pertanto, alla luce delle evidenze probatorie riportate sussisteva comunque, in capo al Bianco, l'obbligo di denunciare i fatti di cui era venuto comunque a conoscenza, ai sensi del soprarichiamato 7, comma 7, C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianco Raffaele, riqualficata la condotta ai sensi dell'art. 7.7 C.G.S, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a mesi 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL CALC. PARISI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita nell'adunanza del 26 luglio 2013 per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Alessandro Parisi, nato a Palermo il 15/4/1977, rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Nacci Manara e Salvatore Silvestro, entrambi del Foro di Bari, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento n. 7951/75, del 4 giugno 2013, promosso dalla Procura Federale a carico dello stesso sig. Alessandro Parisi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, e di altri, con riferimento alla gara del campionato di serie B Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009.

FATTO

La Procura federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare Nazionale il calciatore Alessandro Parisi per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del codice di giustizia sportiva per avere, in occasione della gara del campionato di serie B Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore federale riscontrava a carico del sig. Parisi l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del codice di giustizia sportiva, consistente nell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Parisi negava, in via principale, qualsiasi responsabilità in merito all'illecito ed in via subordinata chiedeva venisse dichiarata la propria responsabilità esclusivamente in relazione alla omessa denuncia, così come previsto dall'art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva, in merito a fatti da lui taciuti relativi alla predetta gara.

La decisione resa dalla Commissione disciplinare, in prime cure, rileva che *“il calciatore Parisi ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Anche in questo caso la fonte principale di accusa è costituita dalle dichiarazioni rese dal Masiello, il quale ha espressamente affermato che il Parisi era presente all'incontro in palestra avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana. Tali dichiarazioni univoche, reiterate, logiche e concordanti trovano riscontro esterno in quelle rese, sul punto, sia da Stellini che da Bonomi. Masiello identifica poi in Parisi uno dei compagni presenti alla telefonata tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara.*

Inoltre, Lanzafame dichiara che Parisi era tra quelli che premevano affinché si giungesse alla combine e lo individua anche tra coloro che erano presenti ai contatti nella mattina della gara.

Infine, Esposito indica Parisi tra i percettori di una parte del prezzo dell'alterazione del risultato”.

La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Parisi, a seguito della sua partecipazione all'illecito sportivo, considerate le aggravanti dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, infliggeva allo stesso calciatore la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6.

Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 17 luglio 2013, il calciatore Alessandro Parisi, assistito dai suoi difensori.

DIRITTO

Il ricorso proposto all'attenzione di questa Corte, contiene le seguenti conclusioni *“piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Federale adita, in riforma integrale della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei suoi confronti, di cui al C.U. n. 5/CDN (2013/2014) del 16 luglio 2013: in via principale, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, prosciogliere Alessandro Parisi da ogni addebito, annullando*

e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico. In via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell'art. 7, comma VII, CGS (violazione di denuncia), irrogare ad Alessandro Parisi la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia".

Le argomentazioni svolte dalla difesa del Parisi appaiono contraddittorie e non possono essere in questa sede condivise. Invero, la decisione di prime cure individua nella dichiarazione del Masiello e nei riscontri desumibili dalle dichiarazioni dello Stellini e del Bonomi, la certezza della partecipazione all'illecito ad opera del Parisi. Da quanto emerge dalla sentenza di primo grado, nonché dai risultati dell'indagine e dai riscontri probatori forniti dagli altri tesserati, Stellini, Bonomi, Lanzafame, nonché dalle dichiarazioni del calciatore Masiello, appare evidente che egli era presente all'atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all'illecito; rileva la comunicazione chiara ed inequivocabile in palestra, mediante la quale il calciatore Stellini, vice capitano della squadra, aveva comunicato il contatto avvenuto in precedenza con il vice Presidente e con i tesserati della Salernitana (Fusco e Ganci); inoltre, incide la sua presenza nella stanza di Guberti quando si è perfezionato, attraverso l'accettazione, l'illecito sportivo. Infine, come riscontrato dalla sentenza di prime cure, il Parisi risulta tra i percettori di una parte della somma distribuita dall'Esposito.

Da tutto quanto sopra considerato, appare evidente la partecipazione all'illecito e la responsabilità dell'attuale ricorrente; invero nei suoi confronti emergono dagli atti del giudizio elementi tali da considerare raggiunta una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte e ribadito, peraltro, da numerose decisioni rese dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport del CONI, con diversi lodi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Parisi Alessandro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete